Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO
DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

(Emanato con DR n. 46 del 14/02/2024

Pubblicato all'Albo d'Ateneo in data 15/02/2024

In vigore dal 1° marzo 2024)

INDICE

PARTE PRIMA -PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'ATENEO

Art. 1 - Ambito di applicazione pag. 3
Art. 2 - Norme generali sulla costituzione degli organi pag. 3
Art. 3 - Norme generali sulle procedure elettorali pag. 3
Art. 4 - Norme speciali sulla elezione del Rettore pag. 4
Art. 5 - Norme speciali per la costituzione del Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione pag. 5
Art. 6 - Norme speciali sui Dipartimenti pag. 5
Art. 7 - Norme speciali sulla elezione del Direttore di Dipartimento pag. 6
Art. 8 - Norme speciali sulla Commissione paritetica docenti-studenti pag. 6

PARTE SECONDA - NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 9 - Ambito di applicazione pag. 7
Art. 10 - Modifiche della composizione degli organi pag. 7
Art. 11 - Convocazione degli organi collegiali pag. 8
Art. 12 - Presidenza degli organi collegiali pag. 8
Art. 13 - Commissioni istruttorie pag. 9
Art. 14 - Deliberazioni e quorum pag. 9
Art. 15 - Obbligo di non partecipazione alla discussione e alla votazione pag. 10
Art. 16 - Verbale della adunanza pag. 10
Art. 17 - Pubblicità degli atti e delle sedute pag. 11
Art. 18 - Norme speciali in tema di organizzazione e funzionamento dei Centri autonomi e di altre strutture dotate di autonomia pag. 11
Art. 19 - Norme speciali in tema di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti pag. 12

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - Validità della regolamentazione interna in vigore pag. 12

Regolamento Generale di Ateneo

PARTE PRIMA
PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'ATENEO

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le norme contenute negli articoli 2 e 3 della presente Parte prima sono applicabili a tutte le procedure di costituzione degli organi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 240/2010.
2. Le medesime disposizioni costituiscono norme di indirizzo per ogni altro organo o struttura che sia riferibile all'ordinamento giuridico dell'Università per Stranieri di Perugia.
3. Le norme aventi carattere di specialità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della presente Parte prima prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme generali di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2
Norme generali sulla costituzione degli organi

1. Gli organi monocratici dell'Università sono validamente costituiti allorché siano stati nominati o eletti con l'atto formale di volta in volta previsto dalla normativa di specifico riferimento.
2. Gli organi collegiali dell'Università sono validamente costituiti allorché i loro componenti siano stati nominati o proclamati eletti con l'atto formale di volta in volta previsto dalla normativa di specifico riferimento.
3. Per i soli organi collegiali la mancata elezione o nomina di uno o più componenti non inficia la valida costituzione dei rispettivi collegi, purché il numero dei componenti effettivamente eletti o nominati non sia inferiore ai 3/5 della composizione prevista.

Art. 3
Norme generali sulle procedure elettorali

1. Spetta al Rettore, con proprio decreto:
   a) indire le elezioni;
   b) nominare la commissione elettorale e il seggio elettorale;
   c) proclamare gli eletti con proprio decreto.
2. Per la validità delle procedure elettorali è richiesta la partecipazione alle stesse di almeno il 50% degli aventi diritto. Nel caso in cui ciò non si verifichi:

a) qualora ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento l'organo possa comunque considerarsi validamente costituito, la votazione viene ripetuta per una volta per le sole componenti non ancora elette;
b) altrimenti si procede a ulteriori votazioni.

3. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti o, nel caso in cui si tratti di una rappresentanza plurima, coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria. In caso di ex aequo:
   a) prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo qualora l'elezione si tenga nell'ambito di una categoria omogenea;
   b) prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio, qualora l'elezione si tenga nell'ambito di categorie disomogenee;
   c) qualora ricorra pari anzianità nel ruolo o nel servizio prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
4. Ove possibile, si dà luogo alla concentrazione di diverse procedure di elezione in un unico turno elettorale e in una identica sede.
5. Ogni altro aspetto concernente le procedure elettorali è oggetto di uno specifico Regolamento, sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 4

Norme speciali sulla elezione del Rettore

1. Nelle procedure previste dal presente articolo, gli adempimenti di cui all'art. 3 comma 1 sono svolti dal Decano dei professori di prima fascia dell'Ateneo o, in caso di sua impossibilità, dal successivo avente titolo per anzianità nel ruolo.
2. L'elettorato passivo alla carica di Rettore spetta ai professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le Università italiane che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato e che presentino a tal fine formali candidature, corredate dai rispettivi programmi e curricula, nel termine stabilito dall'avviso pubblicato dall'Ateneo.
3. Ai fini dell'elezione alla carica di Rettore:
   a) nella prima votazione è eletto Rettore il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta del totale dei voti degli aventi diritto;
   b) in caso di mancata elezione alla prima votazione si procede, dopo almeno sette giorni, previa pubblicazione dei risultati, a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti in prima votazione, all'esito della quale è eletto Rettore il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
4. La procedura elettorale regolata dal presente articolo deve rispettare le seguenti scansioni temporali:

- l'elezione del Rettore è indetta almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, unitamente alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso contenente l'invito agli aventi diritto a presentare candidature formali;
- le candidature a Rettore devono pervenire, o in forma cartacea o in alternativa tramite posta elettronica certificata, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di cui sopra;
- l'elezione alla carica di Rettore deve aver luogo non oltre 30 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle candidature.

5. Le operazioni elettorali devono di norma concludersi almeno due mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 5

Norme speciali per la costituzione del Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione.

1. Ai fini della costituzione del Senato Accademico, almeno 45 giorni prima della scadenza dell'organo il Rettore con proprio decreto indice le elezioni per le rappresentanze delle categorie definite dall'articolo 12, comma 2, lettere da b) a i) dello Statuto.
2. Nell'elezione dei rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori può essere espressa, all'atto del voto, una sola preferenza.
3. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 14, comma 2 lettere b), c), e) ed f) dello Statuto, conseguenti alla presentazione di candidature, ha luogo di norma almeno 10 giorni prima della scadenza dell'organo.
4. Il mandato degli studenti eletti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione ha durata biennale indipendentemente dalla scadenza dell'organo di appartenenza. Il decreto di indizione delle relative elezioni stabilisce la percentuale minima dei votanti per la validità delle elezioni, anche in deroga a quanto previsto nel comma 2 del precedente articolo 3. In caso di ex aequo prevale il meno anziano nella iscrizione agli studi universitari. In caso di ulteriore parità prevale il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 6

Norme speciali sui Dipartimenti

1. Ai Dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori universitari.
2. Un'eventuale domanda di cambio di afferenza, motivata dall'attinenza degli interessi di ricerca alle aree scientifico-didattiche di pertinenza del Dipartimento, va rivolta al Direttore del Dipartimento di destinazione almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico. Della domanda è contestualmente informato il Consiglio di Dipartimento di provenienza, che può

chiedere il differimento di un anno accademico qualora il cambio di afferenza pregiudichi il funzionamento delle attività del Dipartimento. In ogni caso il cambio di afferenza decorre dall'inizio del primo anno accademico utile.

3. Il Presidente del Corso di laurea è, di norma, eletto tra i professori afferenti al Dipartimento nel quale il Corso è incardinato.
4. A condizione che nel corso dell'attività del Dipartimento il numero degli afferenti si riduca sotto il minimo costitutivo il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Senato Accademico, può valutare l'opportunità di mantenere attivo il Dipartimento qualora il minimo costitutivo possa essere reintegrato entro sei mesi.
5. Ai fini della costituzione del Consiglio di Dipartimento, per i componenti di cui all'articolo 23 comma 10, lettere c), e d), dello Statuto, di norma almeno 30 giorni prima della scadenza dell'organo il Rettore provvede a indire le relative votazioni secondo quanto previsto dal Regolamento per le procedure elettorali.

Art. 7

Norme speciali sulla elezione del Direttore di Dipartimento

1. L'elezione del Direttore di Dipartimento ha luogo nel corso di un'adunanza straordinaria del Consiglio di Dipartimento, convocata e presieduta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo. Tale adunanza deve essere convocata di norma almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio di durata in carica del Direttore o, in caso di dimissioni, di norma entro trenta giorni dalle stesse.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di Dipartimento. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di dichiarata indisponibilità, i professori di seconda fascia a tempo pieno che afferiscono al Dipartimento.
3. La votazione avviene a scrutinio segreto, e a tal fine nell'ambito dello stesso Consiglio di Dipartimento si costituisce un seggio elettorale.
4. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti. È eletto il candidato che nella votazione di ballottaggio ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, colui che risulti con maggiore anzianità nel ruolo.

Art. 8

Norme speciali sulla Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 24 dello Statuto di Ateneo è costituita mediante decreto del Rettore, che consegue:
   a) alla designazione da parte del Consiglio di Dipartimento di tre docenti;

b) alla elezione degli studenti iscritti che rappresentino possibilmente la differenziazione tra i Corsi di studio.

2. La nomina dei componenti della eventuale Commissione interdipartimentale di cui all'art. 24 dello Statuto è disposta mediante apposito decreto Rettorale che consegue:
   a) alla designazione da parte di ciascun Consiglio dei Dipartimenti interessati di due docenti in rappresentanza;
   b) alla elezione, distinta per ciascuno dei Dipartimenti interessati, di due studenti iscritti che rappresentino possibilmente la differenziazione tra i Corsi di studio.

PARTE SECONDA
NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 9
Ambito di applicazione

1. Le norme generali contenute negli articoli 10, 11, 12, 13, 14 ,15 e 16 della presente Parte seconda:
   -si applicano a tutti gli organi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 240/2010;
   -costituiscono norme di indirizzo per ogni altro organo o struttura che sia riferibile all'ordinamento giuridico dell'Università per Stranieri di Perugia;
   - si applicano nei confronti dei collegi perfetti nei limiti della loro compatibilità
2. Le norme aventi carattere di specialità contenute nei successivi articoli 18 e 19 della Parte seconda prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme generali.

Art. 10
Modifiche della composizione degli organi

1. In via ordinaria e salvo diversa specifica disposizione, gli incarichi a qualunque titolo in seno agli organi collegiali dell'Università, ivi comprese le nomine conseguenti a cessazione anticipata, hanno decorrenza dall'atto di nomina o di proclamazione e si concludono con il maturare del periodo previsto dalla legge o dallo Statuto, indipendentemente dal decorso dell'anno accademico.
2. Le dimissioni da una carica, sia essa monocratica o collegiale, devono essere espresse in forma scritta e, salvo il caso che siano motivate da documentate ragioni di forza maggiore, hanno efficacia decorsi 15 giorni dalla ricezione. Esse devono essere rivolte:
   - per le cariche collegiali al Presidente del Collegio di appartenenza;
   - per le cariche monocratiche al soggetto sovraordinato ovvero, se questo non è immediatamente individuato o individuabile, al Rettore dell'Università.

3. La mancata partecipazione a tre adunanze consecutive di un collegio determina la decadenza dalla carica, salva richiesta scritta di giustificazione rimessa per accettazione alla prudente valutazione del Presidente del Collegio.
4. Nel caso in cui sopravvenga un'incompatibilità e l'interessato possa esercitare una scelta fra due cariche, tale scelta deve avvenire entro quindici giorni dalla seconda elezione o nomina. In tale intervallo di tempo, permane la titolarità della prima carica. Decorsi i quindici giorni, qualora l'interessato non eserciti una scelta, si intende acquisita la carica più recente.
5. Alla cessazione anticipata dalla carica di un componente di un organo collegiale consegue:
   - qualora si tratti di un membro eletto, l'indizione di elezioni suppletive;
   - qualora si tratti di un membro nominato, l'avvio delle procedure per una nuova nomina.

Art. 11

Convocazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali sono convocati dal loro Presidente. La convocazione può anche essere disposta su motivata richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio. In tal caso il Collegio deve essere convocato dal Presidente entro 20 giorni dalla richiesta.
2. Nell'atto di convocazione sono fissati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno consistente nell'elenco delle questioni da trattare, predisposto tenendo conto anche di eventuali richieste avanzate dai componenti del Collegio.
3. L'ordine del giorno ha il fine di preordinare l'esame delle materie da sottoporre al Collegio. Il Presidente può, tuttavia, procedere, per motivi di urgenza, alla sua integrazione con un argomento non previsto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di funzionamento del Collegio.
4. L'atto di convocazione è inviato attraverso i canali istituzionali dell'Ateneo, almeno tre giorni prima della riunione, salvo il ricorrere di un caso di motivata urgenza che ne giustifichi la convocazione non oltre le 48 ore antecedenti la seduta. La mancata comunicazione anche a uno solo dei componenti invalida l'adunanza, a meno che alla seduta partecipino tutti i componenti non convocati con ciò sanando l'invalidità.
5. La documentazione relativa agli argomenti da trattare è inviata per posta elettronica o mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.

Art. 12

Presidenza degli organi collegiali

1. Qualora non sia prestabilita l'attribuzione della carica di Presidente di un Collegio a un determinato componente di esso, il Collegio stesso provvede nella prima seduta ad eleggere il proprio Presidente. Nel frattempo, le funzioni di presidenza sono svolte dal soggetto

eventualmente indicato nella normativa speciale riferita a ciascun Collegio o comunque, in mancanza, dal più anziano di servizio tra coloro i quali possono ricoprire la carica di Presidente.

2. Spetta al Presidente di un organo collegiale gestire il funzionamento del Collegio, e in particolare:
   a) accertare la regolarità delle convocazioni;
   b) valutare l'accettazione di eventuali richieste di giustificazione dell'assenza pervenute da parte dei componenti del Collegio;
   c) accertare la legale composizione del Collegio e, all'esito del positivo riscontro, dichiarare aperta la seduta, rinviandola nel caso contrario;
   d) invitare ciascun componente dell'organo a verificare l'eventuale esistenza di un obbligo di astensione al medesimo riconducibile rispetto alle tematiche oggetto di discussione e di votazione;
   e) invitare il Collegio a discutere le proposte all'ordine del giorno;
   f) dirigere e moderare la discussione;
   g) concedere la parola, limitandola nel caso di abusi;
   h) indire la votazione e proclamare l'esito della stessa;
   i) dichiarare sciolta la seduta;
   j) dare impulso all'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Art. 13

Commissioni istruttorie

Gli organi collegiali possono istituire con propria deliberazione commissioni con compiti istruttori sia per singole questioni che per tematiche omogenee, allo scopo di consentire una più celere ed efficace trattazione delle questioni sottoposte all'organo. Nella deliberazione istitutiva è indicato il membro che assume le funzioni di presidente. La commissione al termine dei suoi lavori presenta all'organo di cui è espressione un parere non vincolante. La commissione deve essere composta da almeno tre membri che, ove possibile, rispecchino la varietà di composizione dell'organo. La commissione opera validamente con il plenum dei suoi componenti.

Art. 14

Deliberazioni e quorum

1. Affinché un organo collegiale possa ritenersi validamente riunito è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. In caso di Collegio composto da un numero pari di componenti in carica, la maggioranza corrisponde alla metà più 1. In caso di Collegio composto da un numero dispari di componenti in carica, la maggioranza corrisponde alla metà arrotondata all'unità superiore.

2. La volontà del Collegio si forma mediante votazioni su proposte di deliberazione, la cui modalità, ove non altrimenti disposto, spetta alla scelta del Presidente, salvo diverso orientamento espresso a maggioranza dei presenti, fra uno dei seguenti modi:
   - per votazione palese;
   - per votazione segreta.
3. L'astensione va manifestata con dichiarazione espressa. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti. Non si considerano astenuti, bensì assenti, i membri che si allontanino dalla sala dell'adunanza al momento della votazione.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto o da norme di rango superiore. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ove la votazione sia espressa in modo palese.
5. La deliberazione si perfeziona con la proclamazione del risultato da parte del Presidente, a seguito dell'accertamento dell'esito del voto e dell'esistenza e validità delle condizioni che hanno concorso alla formazione della volontà del Collegio.
6. L'atto della deliberazione, all'esito del voto, deve rappresentare la sintesi delle ragioni alla base delle decisioni assunte.
7. Le deliberazioni adottate sono immediatamente esecutive, salvo i casi in cui il Collegio ritenga di differirne l'esecuzione.

Art. 15

Obbligo di non partecipazione alla discussione e alla votazione

1. Il componente del Collegio che si trovi in una situazione di conflitto di intesse, anche potenziale, in relazione a una questione in discussione deve astenersi dal partecipare alla discussione e alla successiva votazione e deve lasciare la sala dell'adunanza.
2. Nell'ipotesi in cui l'interessato non adempia al suo dovere di astensione, spetta al Presidente, ove al corrente di tale dovere, proporre al Collegio la sua esclusione dalla discussione.

Art. 16

Verbale della adunanza

1. Il verbale dell'adunanza ha valore di atto pubblico e fa fede, fino a querela di falso, di quanto in esso attestato. Esso è redatto per iscritto in forma sintetica e chiara da chi svolge le funzioni di verbalizzazione e deve contenere:
   - il giorno, l'ora, il luogo le modalità della riunione;
   - l'ordine del giorno;
   - i nominativi dei presenti e degli assenti giustificati e non giustificati;
   - l'accertamento in ordine alla sussistenza del numero legale ai fini della valida costituzione del collegio;

- l'indicazione dei membri per cui emerge l'obbligo di non partecipazione alla discussione e alla eventuale votazione;
- la sintesi della discussione;
- le proposte messe a votazione;
- il numero dei votanti;
- il numero di voti necessario per l'adozione della deliberazione;
- l'esito della votazione e la proclamazione fattane dal Presidente;
- la firma del Segretario e del Presidente.

2. È facoltà del singolo componente del Collegio presentare, in corso di adunanza, una breve dichiarazione scritta concernente i punti all'ordine del giorno, e chiedere che il Presidente ne dia lettura e che sia messo a verbale.
3. La presa d'atto del verbale deve avvenire, di norma, nella seduta immediatamente successiva. In caso di urgenza la presa d'atto può essere espressa seduta stante, previa redazione del verbale e messa a disposizione del medesimo.
4. La conservazione dei verbali è a cura della struttura che svolge le funzioni di segreteria amministrativa dell'Organo, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 17

Pubblicità degli atti e delle sedute

1. Sono pubblici:
   - gli avvisi di convocazione;
   - gli atti deliberativi adottati dal Collegio.
2. Le sedute degli organi collegiali dell'Università non sono pubbliche.
3. L'intervento di soggetti esterni all'adunanza deve essere autorizzato dal Presidente del Collegio, salvo quello del personale di segreteria in ausilio alla stesura del verbale.

Art. 18

Norme speciali in tema di organizzazione e funzionamento dei Centri autonomi e di altre strutture dotate di autonomia

1. Le strutture scientifiche e/o didattiche dell'Ateneo diverse dai Dipartimenti che hanno autonomia gestionale e amministrativa devono attenersi ai seguenti principi di organizzazione e funzionamento:
   a) previsione di un organo collegiale direttivo;
   b) previsione di un Direttore con funzioni di rappresentanza della struttura verso l'esterno;
   c) previsione di un Segretario nominato dal Direttore Generale dell'Università tra il personale appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo in possesso delle competenze adeguate al ruolo, sentito il parere del Direttore del Centro.

2. La delibera del Consiglio di Amministrazione che istituisce le strutture di cui al presente articolo deve contenere il Regolamento di funzionamento della struttura.

Art. 19

Norme speciali in tema di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sottopongono all'approvazione del Senato Accademico previo parere del Consiglio di amministrazione propri regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei medesimi.
2. Detti regolamenti possono, funzionalmente alle peculiari esigenze dei Dipartimenti, derogare alle norme di indirizzo della presente Parte seconda limitatamente:
   - alle modalità di convocazione del Consiglio di Dipartimento;
   - alla validità delle sedute del Consiglio di Dipartimento;
   - alle modalità di svolgimento delle sedute.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Validità della regolamentazione interna in vigore

Le norme dei regolamenti interni dell'Ateneo incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del medesimo.